

ACCORDO QUADRO
tra

Il "Foundation of Physics Research Center", nel seguito indicato semplicemente come "FoPRC", C.F. 98126200785, con sede in Celico (CS), Via Resistenza n. 10, rappresentato dal Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri, nato a Cosenza il 30.11.1972, C.F. CLGLMX72S30D086P, che in intervieni nel presente atto in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante di FoPRC, domiciliato presso la sede dello stesso FoPRC,

e

l'associazione denominata "Centro Sportivo Educativo Nazionale" (C.S.E.N.), di seguito indicata come "Associazione", con sede in Roma, via Luigi Bodio n. 57, C.F. 80192090589, P.IVA 03562281000, qui rappresentata dal Sig. Proietti Francesco, nato a Vignanello (VT), il 17.10.1954, C.F. TMSDGI81E20L013M, in qualità di Presidente Nazionale, domiciliato, per la carica, presso la sede dello C.S.E.N.

Premesso che:

FoPRC, in base al suo Statuto, è un Ente indipendente internazionale di ricerca avente come finalità:

- promuovere il progresso delle conoscenze nel campo della Fisica;
- attuare, coordinare e promuovere attività di ricerca fondamentale ed applicata nel settore della Fisica, dell'Ingegneria Fisica e dell'Informatica;
- promuovere, favorire e coordinare rapporti di cooperazione in ambito nazionale e internazionale con Enti, Università, Istituzioni, Organismi ed Industrie di eccellenza aventi analoghe finalità;
- promuovere interventi nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione tecnologica in campo industriale e delle imprese, in conformità a quanto sancito nella Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione europea n. 2005/251/CE;
- organizzare, promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Università, Enti e Istituzioni pubbliche o private a carattere nazionale e internazionale, lo svolgimento di attività didattica, Corsi di Alta Formazione, Master, Corsi di Perfezionamento, Borse di Studio, Dottorati di Ricerca, nonché convegni, seminari, incontri di studio nelle tematiche di interesse dell'Istituto;
- favorire, a fini formativi, educativi e divulgativi, la diffusione delle conoscenze nei settori di attività dell'Istituto, anche attraverso la pubblicazione nelle sedi opportune dei risultati delle proprie attività istituzionali;
- rendere disponibili e fruibili e favorire, a fini formativi, educativi e divulgativi, competenze ed eventuali ambienti per la realizzazione di ricerche interdisciplinari anche finalizzate all'elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e dottorato di ricerca;
- fornire supporto scientifico alla redazione e realizzazione di progetti di ricerca nel settore della Fisica teorica e applicata, dell'Informatica e delle applicazioni tecnologiche d'avanguardia;

- fornire consulenza scientifica e tecnica ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali su tematiche analoghe o correlate a quelle di competenza dell'Istituto;
- tutelare la proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi favorendone il trasferimento in ambito industriale, anche attraverso la realizzazione di brevetti;
- favorire l'integrazione e la condivisione delle conoscenze scientifiche;
- svolgere, anche attraverso partnerships strategiche tutte le attività utili al conseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare quelle dell'attività di ricerca, progettazione e realizzazione di prodotti, anche di tipo software, servizi d'innovazione scientifica e tecnologia con particolare riferimento, ma non limitatamente, ai settori della biofisica, del super-calcolo, dell'intelligenza artificiale, della robotica

e che, più specificamente:

- che tra le attività di ricerca specifiche di FoPRC rientra la ricerca teorica e applicata nel settore della biofisica quantistica, della bioinformatica, della biotecnologia, della fisica sanitaria, della fisica medica e delle neuroscienze;
- che tra i suddetti campi di applicazione riveste particolare importanza, nell'ambito delle finalità del Centro, quello relativo alla ricerca avanzata nel settore delle tecnologie innovative per la salute;

rilevato che l'Associazione ha come finalità, in particolare:

- a) la diffusione dello sport in ogni sua disciplina e/o specialità, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi europei ed extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica, ambientalistiche che possano contribuire all'arricchimento della persona umana;
- b) perseguire finalità di promozione sociale e del benessere psico-fisico in genere;
- c) operare affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;
- d) promuovere ed organizzare anche di concerto con Istituzioni pubbliche o private, corsi ed attività di formazione e aggiornamento professionale nei settori del benessere psico-fisico legate allo svolgimento di attività sportiva;

considerato altresì

- che l'oggetto primario del presente accordo è quello di concorrere all'incremento e all'approfondimento delle conoscenze, sia di natura teorica che applicativa, in settori riguardanti: a) il benessere psico-fisico della persona; b) l'impiego di dispositivi innovativi, sia di tipo hardware che software, nel settore delle tecnologie per la salute, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche comuni (rese disponibili, ove possibile, attraverso pubblicazioni scientifiche, rapporti, conferenze), l'elaborazione di metodiche nonché, eventualmente, la realizzazione di prototipi e dispositivi; c) la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale nel settore del benessere psico-fisico della persona legato allo sport;
- che le parti intendano realizzare programmi comuni i cui contenuti ed obiettivi siano in grado di rivestire carattere di interesse prevalente di differenti realtà pubbliche e private e

h

diventare un punto di riferimento accademico e imprenditoriale in tale settore in campo nazionale ed internazionale;

- che le attività previste dal presente accordo si configurano come attività scientifiche di particolare complessità che prevedono l'attuazione di opportune sinergie di competenze e l'eventuale impiego di strumentazione scientifica specialistica intese anche a favorire lo sviluppo di professionalità interdisciplinare;
- che i contraenti intendono attuare un programma di cooperazione nelle attività di ricerca in modo da rendere possibile l'elaborazione di progetti di ricerca di ambito nazionale e internazionale;
- la struttura nazionale e internazionale di ricerca di FoPRC dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di affrontare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- in base al vigente statuto di FoPRC i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il Centro ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di "Accordi operativi"

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei compiti e delle funzioni derivanti dai rispettivi Statuti, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, di studio ed altre iniziative comuni che includono:

- a) studi e ricerche, di natura sia teorica che applicativa, nel settore del benessere psico-fisico della persona, delle tecnologie per la salute e dell'individuazione di corretti stili di vita e applicazione delle stesse anche in campi di studio innovativi come la ricerca degli effetti delle attività sportive sull'energia umana; ricerca dell'influenza delle piante dal punto di vista della Biofisica e la loro interazione con lo stato di benessere nell'ambito del Forest Bathing/Therapy.
- b) progettazione, sperimentazione, prototipazione ed eventuale commercializzazione di dispositivi di tipo innovativo nel settore delle tecnologie della salute e del benessere psico-fisico legate alle pratiche sportive;
- c) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale nel settore del benessere psico-fisico e della individuazione di corretti stili di vita.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici "Accordi Operativi" adottati sulla base dell'art. 4 del presente Accordo Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto

territoriale a livello nazionale e internazionale. Il presente Accordo Quadro non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento e l'attuazione di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale in relazione a tematiche di interesse comune;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche inerenti alle materie di interesse comune;
- trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca ad applicazioni tecniche più o meno direttamente spendibili nel contesto produttivo-industriale quali, ad esempio, la realizzazione di prototipi e dispositivi di qualsiasi natura, software, etc. ;
- la eventuale realizzazione di infrastrutture di ricerca comuni.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse di FoPRC e della Società potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dagli Accordi Operativi previste dall'art. 4.

Ciascun contraente potrà usufruire, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, di sedi, strutture laboratoristiche ed altri eventuali beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità dell'altra parte, nonché stabilire ivi proprie sedi operative, previo accordo specifico tra le Parti da stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4 - Accordi Operativi

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno definite all'atto della stipula di Accordi Operativi bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Gli Accordi Operativi dovranno contenere indicazioni specifiche in relazione a:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di esecuzione;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- g) gestione dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività regolate dagli Accordi Operativi avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Ad uno specifico Accordo Operativo possono aderire eventuali altri soggetti pubblici e/o privati che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui all'Accordo Operativo medesimo.

L'Accordo Operativo stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui all'Accordo Operativo.

Gli Accordi Operativi determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra i contraenti.

Art. 5 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dagli Accordi Operativi di cui all'Art. 4.

Alle risorse di cui sopra potranno concorrere quelle ulteriori messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti pubblici e/o privati interessati.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo Quadro ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. In particolare si procederà, ove ritenuto necessario in ordine all'utilizzo e allo sfruttamento dei diritti brevettuali derivanti dalle attività comuni previste dal presente Accordo, alla stipula di successivi appositi accordi tra le Parti ed eventuali soggetti terzi (start-up innovative, società, etc.) aventi come finalità la regolamentazione della modalità di trasferimento tecnologico e sfruttamento industriale dei risultati della ricerca, coordinata da FoPRC, conseguiti nell'ambito del presente Accordo.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 7 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

ART. 8 – Durata

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 9 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del triennio di durata del presente Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 10 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

ART. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali o legali dei firmatari ed in particolare:

- per FoPRC, al seguente indirizzo foprc@legpec.it;
- per l'Associazione, al seguente indirizzo segeterianazionalecsen@pec.net;

ART. 12 – Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Cosenza.

Per FoPRC

Il Direttore Generale
Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri

Per l'Associazione

Il Presidente nazionale
Francesco Proietti

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Francesco Proietti)



Firmato Digitalmente